

## SINTESI MISURE DEI DECRETI REGIONALI "ACCORDO BACINO PADANO" PER INSTALLAZIONE E UTILIZZO GENERATORI A BIOMASSA LEGNOSA

	REQUISITI PER NUOVE INSTALLAZIONI		UTILIZZO GENERATORI ESISTENTI		DECRETO REGIONALE
	Dal 01/10/2018	Dal 01/01/2020	Dal 01/10/2018	Dal 01/10/2019	
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	Dal 01/10/2018 ≥ 3 STELLE	Dal 01/01/2020 ≥ 4 STELLE	Dal 01/10/2018 ≥ 2 STELLE	Dal 01/10/2019 ≥ 3 STELLE (**)	D.A.L. 115/17 ; D.G.R. 1412/2017; L.R. 14/2018 e S.M.I.
<b>LOMBARDIA</b>	Dal 01/10/2018 ≥ 3 STELLE	Dal 01/01/2020 ≥ 4 STELLE	Dal 01/10/2018 ≥ 2 STELLE	Dal 01/01/2020 ≥ 3 STELLE	PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria) D.G.R. 7095/17 ; D.G.R. 7696/2018 ; D.G.R. 449/2018 e S.M.I.
<b>VENETO</b>	Dal 01/10/2018 ≥ 3 STELLE	Dal 01/01/2020 ≥ 4 STELLE	Dal 01/10/2018 ≥ 2 STELLE	Dal 01/01/2020 ≥ 3 STELLE	D.G.R. 836/17 ; D.G.R. 1500/18 e S.M.I.
<b>PIEMONTE</b>	Dal 01/10/2018 ≥ 3 STELLE (*)	Dal 01/10/2019 ≥ 4 STELLE (*)	Dal 01/10/2018 NESSUNA LIMITAZIONE	Dal 01/10/2019 ≥ 3 STELLE (*) (***)	D.G.R. 29-7538/18 ; D.G.R. 42-5805/17 e S.M.I.
<b>TOSCANA</b>	Dal 01/09/2018 (per nuove installazioni o ristrutturazioni) (****)  ≥ 4 STELLE (****)	Dal 01/09/2018  DIPENDE DAL TIPO DI COSTRUZIONE E SE IL COMUNE E' CONSIDERATO SALUBRE O CRITICO		PRQA (PIANO REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA) DEL 18/07/2018 E DELIBERA NR.72/2018 e S.M.I.	

**I DIVIETI DI UTILIZZO SI APPLICANO NEL CASO IN CUI NELL'ABITAZIONE SIANO PRESENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALTERNATIVO ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI O LIQUIDI AMMESSI. NEL CASO SI TRATTI DI UNICO GENERATORE L'UTENTE HA DIRITTO AD USARLO.**

(\*) Limitazioni valide per generatori con potenza fino a 35 Kw. Attenzione: la Regione Piemonte è l'unica che specifica che i limiti si applicano solo per le caldaie sotto i 35 Kw. Le altre regioni non specificano ma enti di certificazione come il Kiwa sostengono che il DM 186 si riferisca solo agli apparecchi sotto i 35 Kw e, a loro detta, lo si evince dalle note finali nel DM.

(\*\*) Per la **Regione Emilia Romagna** il divieto è valido negli immobili in cui è presente un sistema di riscaldamento alternativo, in tutto il territorio regionale sotto i 300 mt di altitudine (quindi sono esclusi i comuni montani) e nei comuni oggetto di infrazione per qualità dell'aria.

(\*\*\*) Per il **Piemonte**, il divieto di utilizzo non si applica nelle zone montane ma solo ai comuni appartenenti alle zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" così come individuato nel DGR 41-855 del 29/12/2014

(\*\*\*\*) Per la **Toscana**, il **SIERT** (Sistema Informativo efficienza Energetica Regione Toscana) con comunicazione sul sito del **05/12/2018** ha precisato che: "*La norma di divieto si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni. A tal proposito, per ristrutturazioni si intendono quelle per le quali è necessaria la presentazione della relazione tecnica ex articolo 28 della legge 09/01/1991 n.10: semplificando, solamente le mere sostituzioni del generatore (stessa tipologia dell'apparecchio senza altre modifiche all'impianto) restano escluse dal concetto di ristrutturazione*". Nota: stando a quanto sopra sembrerebbe quindi che se l'intervento è una mera sostituzione del generatore, il nuovo generatore non è soggetto ai vincoli delle certificazioni ambientali.

**IN TUTTI I CASI ESISTONO MISURE EMERGENZIALI SPECIFICHE CHE VENGONO ADOTTATE DA OGNI REGIONE AL SUPERAMENTO DEI LIVELLIO DI PM 10 PER PIU' GIORNI (2 LIVELLI DI ALLERTA).**

**N.B.: QUESTO DOCUMENTO VUOLE ESSERE UNA SINTESI DELLE MISURE PREVISTE E NON E' DA CONSIDERARSI VINCOLANTE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI FARE SEMPRE RIFERIMENTO AI TESTI INTEGRALI DEI DECRETI UFFICIALI CONSULTABILI NEI SITI DELLE REGIONI E LE EVENTUALI ORDINANZE SINDACALI SPECIFICHE DEI VARI COMUNI.**